

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Ristrutturazioni in zona sismica: responsabilità del direttore lavori

4 OPERE PUBBLICHE

Pareri di precontenzioso del nuovo Regolamento ANAC
Rating di legalità delle imprese: in cosa consiste e come richiederlo

6 GIURISPRUDENZA

Inizio dei lavori e scadenza del titolo abilitativo
Controlli antimafia sotto le soglie minime legislative
Rischio operativo nelle concessioni di costruzione e gestione

9 AMBIENTE E SICUREZZA

In vigore il Regolamento del sistema informativo (Sinp)
Controlli di prevenzione incendi per sorgenti di radiazioni mobili
Autorizzazione paesaggistica anche per piccoli fotovoltaici

11 NORMATIVA TECNICA

Campi elettromagnetici e valori di assorbimento degli edifici
L'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere

14 VARIE

Edifici vincolati, dal Cni il punto
sulle competenze degli Ingegneri
Adduzione acqua, in lingua italiana
le UNI EN 1420 e UNI EN 12897
Convenzione per consultazione
e acquisto delle norme tecniche UNI

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

5
2016

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìò
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Urbano
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Stefano Guatti Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Ristrutturazioni in zona sismica: responsabilità del direttore lavori

Si riporta l'articolo del "Il Sole 24 Ore" in merito alla Sentenza di Cassazione n. 36285/2016. «Nelle indagini sul terremoto del 24 agosto, potrebbe diventare ancora più difficile la posizione dei professionisti che hanno ristrutturato gli edifici crollati: la Cassazione ha depositato una Sentenza (la n. 36285/2016) che attribuisce loro ampie responsabilità, in questo caso sul sisma che il 6 aprile 2009 colpì L'Aquila. Secondo i giudici, il loro compito va oltre quello che si potrebbe desumere dal fatto che i lavori consistono "solo" in interventi migliorativi parziali. E comprende l'obbligo di informare bene i proprietari sui potenziali rischi che un intervento parziale comporta, in modo che possano eventualmente commissionare ulteriori lavori. La Sentenza esamina le responsabilità penali di un tecnico incaricato da un condominio, sette anni prima del sisma, di progettare ed eseguire il rinforzo di sei pilastri in calcestruzzo armato. L'edificio è poi integralmente crollato. Dunque, come in questi giorni tra Reatino ed Ascolano, anche in questo caso si discute di "adeguamento" e di "miglioramento" sismico, di analisi sulla struttura edilizia globale quando vi si esegue un parziale intervento (che potrebbe anche rafforzare alcune parti dell'edificio ma far gravare maggior peso su altre che vengono invece lasciate com'erano) e di "posizione di garanzia del direttore dei lavori" (intesa come obbligo di garantire sia la corretta esecuzione dei lavori sia la complessiva sicurezza del manufatto). Il fulcro del ragionamento della Corte è l'autonomia tra le opere affidate e quelle già esistenti prima dei lavori

sotto accusa: su queste ultime, evidentemente, non c'è un vero potere di intervento da parte del direttore dei lavori. Nonostante questo, secondo la Cassazione egli ha comunque l'obbligo giuridico di intervenire (art. 40 del Codice penale), proprio perché a lui è attribuita una posizione di garanzia. Infatti, essa implica l'obbligo giuridico di impedire che si verifichi un evento (il crollo, in questo caso). E non impedire un evento pur avendo l'obbligo di farlo equivale a cagionarlo.

Nel caso specifico, il direttore dei lavori era stato condannato perché aveva l'obbligo di ben eseguire il mandato di rafforzare pilastri con gravi fragilità per errori di valutazione dei progettisti ed esecutori iniziali, in particolare sulla qualità del calcestruzzo. Un intervento che esige un collaudo, necessariamente esteso all'intera struttura.

Anche se si trattava di un intervento "migliorativo" secondo il Dm 16 gennaio 1996, punto C.9.1.2., era infatti un risanamento strutturale e funzionale, con implicazioni importanti di natura statica. Nei miglioramenti va documentato l'adeguamento per le sole opere interessate, ma nella relazione tecnica va anche dimostrato che non si producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio. Tutto ciò, comunque, non implica una condanna sicura per il professionista "negligente": la Cassazione lo ha rinviato in Corte d'Appello, per far stabilire se le vittime avrebbero commissionato altri e decisivi lavori, qualora informate dei rischi».



Pareri di precontenzioso del nuovo Regolamento ANAC

Il Provvedimento ANAC del 5.10.2016, che reca il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie nei contratti pubblici, di cui all'art. 211, del Dlgs 18.04.2016, n. 50 (cosiddetti "pareri di precontenzioso"), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2016 ed è entrato in vigore il 20.10.2016. Il provvedimento supera il precedente, datato 27.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, ed è stato emanato al fine di adeguare le procedure per il rilascio dei pareri ANAC al dettato del nuovo Codice degli appalti pubblici. Segnaliamo di seguito una breve sintesi dei principali contenuti e delle novità del nuovo iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso.

Soggetti richiedenti

Sono legittimati a presentare istanza la stazione appaltante, o una o più parti interessate, i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati e le persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Istanza singola

Quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata il parere reso non è vincolante. La parte richiedente deve dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati e qualora voglia attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti hanno 10 giorni di tempo per comunicare all'ANAC la loro volontà di aderirvi (in tal caso il parere reso assume efficacia vincolante per le parti che vi aderiscono). Per la presentazione dell'istanza la parte deve utilizzare il Modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento.

Istanza congiunta

Quando l'istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate il parere è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. Anche in questo caso vige l'obbligo di comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati, che hanno 10 giorni per aderire anch'essi al parere. Per la presentazione dell'istanza congiunta deve essere utilizzato il Modulo contenuto nell'Allegato 2 al Regolamento.

Ordine di trattazione delle istanze

Viene data priorità:

- alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
- alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
- alle istanze presentate dalla stazione appaltante;

- alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
- alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.

Inammissibilità delle istanze

Sono state previste ulteriori ipotesi di inammissibilità delle istanze, tra le quali segnaliamo quelle manifestamente mancanti dell'interesse concreto al conseguimento del parere, oppure di contenuto generico, o in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC.

Approvazione del parere

È stato previsto che il parere sia approvato dal Consiglio dell'Autorità nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza; questo termine può essere sospeso quando è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria.

Modulo per la presentazione dell'istanza di parere

Il Modulo per la presentazione dell'istanza (contenuto nell'Allegato 1 per le istanze singole e nell'Allegato 2 per le istanze congiunte) dovrà essere trasmesso, insieme agli allegati in forma digitale, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella di posta elettronica protocollo@pec.anticorruzione.it e dovrà essere inviato esclusivamente in originale, sottoscritto con firma digitale da parte dell'istante.

A seguito dell'adozione del Provvedimento ANAC 5.10.2016, recante il "Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", che ha previsto numerosi cambiamenti all'iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso, sulla base della novellata disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti (art. 211, Dlgs 50/2016), -tra cui si segnala la previsione dell'obbligo di comunicazione, da parte dell'istante, della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa- il Presidente dell'ANAC è intervenuto, con il conseguente Comunicato del 5.10.2016 per chiarire che le istanze pregresse, ossia pervenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento in esame (20.10.2016), qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, devono essere riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l'esterno la volontà dell'ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedurali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.

Rating di legalità delle imprese: in cosa consiste e come richiederlo

Con la Delibera 13.07.2016, n. 26166 (GU n. 213 del 12.09.2016), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Antitrust"), in attuazione dell'articolo 5-ter del DL 1/2012 (convertito in legge dalla legge 27/2012) ha modificato il Regolamento che stabilisce criteri e modalità di attribuzione del rating di legalità per le imprese, il sistema di premialità per le organizzazioni che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione secondo tale direttiva. Viene così ad essere superata la precedente Delib. 4.12.2014, n. 25207, che a sua volta superava la Delib. 5.06.2014, n. 24953, che ha sua volta superava la Delib. 14.11.2012, n. 24075 contenente la versione originaria del Regolamento.

Con la nuova Delibera in argomento si è ritenuto di apportare modifiche al Regolamento al fine di rendere ancora più efficace il controllo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamata a esercitare per il rilascio del rating prevedendo, tra le novità, che il rating non potrà essere rilasciato ad imprese collettive controllate da società o enti esteri per i quali non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Viene prevista la possibilità per l'impresa di dimostrare la completa dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating tenuta dai soggetti (es. titolare, direttore tecnico, direttore generale, procuratore speciale, ecc.) cessati dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating. Inoltre viene prevista la possibilità di ridurre il punteggio di un segno + nel caso in cui nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC, di cui all'art. 8 del Dpr 207/2010, risultino

annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempimenti contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e di rapporto di lavoro (in ogni caso l'accertamento non potrà comunque determinare una riduzione del punteggio base, pari ad una stelletta). Infine, si segnala che è stato introdotto l'obbligo per l'Antitrust di individuare ogni anno un campione rappresentativo (pari al 10% delle imprese in possesso del rating, uniformemente distribuito sul territorio nazionale) e di inviare tale elenco alla Guardia di finanza al fine di verificare i singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva.

Il rating può essere richiesto dalle imprese operanti sul territorio nazionale ed iscritte al registro imprese da almeno 2 anni, che abbiano conseguito un fatturato di almeno 2 milioni di Euro nell'ultimo esercizio chiuso antecedente alla richiesta, e consiste nell'attribuzione di un punteggio variabile tra 1 e 3 "stellette".

Spetta all'Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda presentata per via telematica. I requisiti alla base della valutazione saranno comunicati direttamente dalle imprese e successivamente verificati tramite controlli incrociati con i dati delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il rating di legalità viene inoltre preso in considerazione, secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del DL 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Economia e Finanze 20.02.2014, n. 57.

IRREGOLARITÀ SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 18 aprile 2016, n. 50), costituiscono irregolarità sanabili a seguito del c.d. soccorso istruttorio, e non determinano quindi l'esclusione del concorrente dalla gara, l'omessa allegazione di copia del documento d'identità all'autocertificazione e la mancata apposizione della data al curriculum professionale versato nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Lo ha precisato il Tar Molise nella sentenza n. 444/2016 pubblicata il 28 ottobre. L'art. 83, comma nono, del Codice degli appalti (Dlgs n. 50/2016) prevede che costituiscano irregolarità essenziali non sanabili in sede di soccorso istruttorio "le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa". A tenore della stessa normativa, "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica". Pertanto, osserva il Tar Molise, "si può ritenere influenti, ai fini della legittimità della procedura, la mancata allegazione di copia del documento d'identità e la mancata datazione del curriculum professionale".

Inizio dei lavori e scadenza del titolo abilitativo

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, con la Sentenza n. 42 del 29 gennaio 2016 è intervenuto su di una vicenda che, nella prassi quotidiana, si verifica con una certa frequenza: ossia per giudicare se uno sbancamento di terreno accompagnato dalla realizzazione di interventi di preparazione dell'area possa essere definito quale attività prodromica all'apertura vera e propria del cantiere e possa quindi rappresentare un inizio dei lavori valido ed in quanto tale idoneo ad impedire il verificarsi della decadenza del titolo abilitativo per decorrenza dei termini fissati per l'inizio dei lavori.

Il TAR, nel ricostruire l'andamento dei fatti, è partito dall'assunto, pacifico in giurisprudenza, secondo cui non è possibile configurare l'inizio dei lavori per effetto della sola esecuzione delle opere di sbancamento ed apprestamento del terreno, dovendosi verificare anche altri eventi la cui portata sia tale da dimostrare l'effettiva volontà dell'appaltatore di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.

Ciò posto il TAR ha affermato il principio in base al quale, per decidere se i lavori di movimentazione del terreno e di preparazione dell'area di cantiere possono effettivamente rappresentare l'avvio dei lavori occorre, di volta in volta, una valutazione in concreto di tutti gli elementi (in proposito si confronti anche: Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza del 27 aprile 2015 n. 2093, secondo cui "l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori entro l'anno dal momento del rilascio del permesso di costruire, necessario a evitarne la decadenza, si configura come una questione di fatto, da valutarsi caso per caso con specifico riferimento al complesso delle circostanze concrete"; TAR Campania, Napoli, Sezione II, sentenza del 9 luglio 2015 n. 3654, secondo cui i lavori di edificazione possono ritenersi avviati nel termine prescritto "solo quando le opere eseguite siano di consistenza tale da comprovare l'effettiva volontà del titolare del titolo edilizio di realizzare quanto progettato". Non rilevano ai fini della valutazione in concreto dell'effettiva volontà di avviare i lavori, le attività da ritenersi meramente simboliche o fittizie o comunque preparatorie a quelle necessarie a fini edificatori).

La vicenda su cui si è espresso il TAR Molise trae le sue origini da una serie di fatti relativi all'adempimento di una convenzione per l'assegnazione di un lotto nell'ambito di un Piano per insediamenti produttivi (PIP), in cui la ditta assegnataria si era vista risolvere dall'Amministrazione comunale la convenzione di assegnazione del lotto in forza della pretesa violazione del termine biennale di inizio dei lavori.

Nella vicenda da cui ha tratto origine la sentenza in esame, l'entità dello sbancamento realizzato dalla ditta assegnataria del lotto PIP (pari a circa 6.033 metri cubi

di terreno su di una superficie complessivamente pari a 3.540 mq), secondo l'opinione espressa dal TAR Molise, avrebbe dovuto essere valutata congiuntamente alle ulteriori attività di avvio del cantiere poste in essere dall'impresa stessa (ovvero la realizzazione dei lavori di protezione e messa in sicurezza delle scarpate, la realizzazione della strada di accesso al piazzale di manovra, gli interventi ulteriori finalizzati alla messa in sicurezza delle pareti libere di scavo, oltre che alla predisposizione dei calcoli per la realizzazione delle gabbionate).

Il TAR ha, quindi, richiamato quella giurisprudenza, sempre amministrativa, secondo la quale può configurare un inizio lavori lo sbancamento realizzato che si estenda su un'area di vaste dimensioni (si veda in proposito Consiglio di Stato, Sezione V, 15 luglio 2013, Sentenza n. 3823 secondo cui "la declaratoria di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato, può considerarsi illegittima solo se siano stati almeno eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estende su un'area di vaste dimensioni"), come peraltro avvenuto nella vicenda sottoposta all'esame del TAR molisano, tenendo conto del volume di materiale sottoposto a movimentazione nonché dell'entità dello scavo realizzato.

In ogni caso, allo scopo di accertare l'effettiva intenzione dell'impresa assegnataria di dare avvio ai lavori di cantiere, è stata ribadita la necessità di analizzare ogni altro indizio potenzialmente idoneo a comprovare il reale proposito non solo di dare avvio ma anche di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione. Nel caso sottoposto al proprio esame il collegio giudicante ha ritenuto di essere in grado di verificare l'effettiva esistenza di tali indizi sostanziatisi nelle seguenti circostanze:

- la tempestiva predisposizione di una esaustiva relazione tecnico-geognostica per assicurare le misure necessarie a fronteggiare le criticità geologiche emerse in seguito alle opere di sbancamento e movimentazione di materiali già realizzate;
- le reiterate e documentate richieste per ottenere la realizzazione di un muro di contenimento tra i due lotti interessati dai lavori al fine di evitare possibili eventi franosi del terreno;
- il coinvolgimento e l'interessamento della stessa Amministrazione comunale nella vicenda nonché altri indizi.

Il TAR Molise, esaminate e valutate tutte le circostanze concretamente realizzatesi, in accordo con l'indirizzo giurisprudenziale sopra accennato tendente alla

valutazione caso per caso delle situazioni portate all'attenzione della corte, ha, quindi, concluso a favore del fatto che l'insieme di tali circostanze erano tali da

dimostrare l'effettivo verificarsi del concreto inizio dei lavori nel termine biennale dalla sottoscrizione della convenzione.

Controlli antimafia sotto le soglie minime legislative

Con la pronuncia del 20 luglio 2016, n. 3300, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la condotta di una Pubblica Amministrazione che aveva richiesto un'informativa antimafia nei confronti di un'impresa che si era aggiudicata un finanziamento pubblico di importo inferiore alla soglia minima di 150.000 Euro oltre la quale l'art. 91, comma 1, del Dlgs 159/2011 prescrive obbligatoriamente tale adempimento.

Tale posizione viene motivata dai giudici ponendo l'accento sulla finalità che la normativa in materia di prevenzione antimafia mira a perseguire, vale a dire la tutela della legalità e del rapporto fiduciario con l'Amministrazione, esigenza di carattere assolutamente primario.

Ne consegue che, nell'ottica di assicurare una tutela ampia ed effettiva a tali valori, è ben possibile estendere i controlli prefettizi, anche al di là delle ipotesi strettamente obbligatorie, nei casi in cui si ritiene comunque utile accertare se l'impresa meriti la "fiducia delle istituzioni" in fase di affidamento di un appalto o di concessione di un incentivo o di un contributo pubblico di importi circoscritti, in cui sono in ogni caso coinvolte risorse pubbliche anche se gli importi.

Obiettivo della normativa antimafia è, infatti, quello di "evitare radicalmente l'erogazione di risorse pubbliche a soggetti esposti ad infiltrazioni di tipo mafioso", e, di certo, mal si concilierebbe con tale finalità non ammettere l'espletamento dei controlli al di sotto delle soglie minime indicate dal Codice Antimafia. In particolare, l'attuale disciplina contenuta negli artt. 91, comma 1, del Dlgs 159/2011, prevede il richiamo alla soglia di rilevanza comunitaria pro tempore vigente per gli appalti, mentre la soglia di 150.000 euro in tema di contributi, finanziamenti ed altre erogazioni dello stesso tipo nonché per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. L'art. 83, comma 3, prevede, infine, che la documentazione antimafia non è comunque richiesta fino ad una soglia di 150.000 euro.

Partendo da tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto nel caso di specie il comportamento della Prefettura che si era attivata su richiesta di una Pubblica

Amministrazione, anche se l'importo del contratto non lo rendeva di per sé obbligatorio.

Nel giungere a tale conclusione la pronuncia in commento si pone in linea con l'orientamento - formatosi con riguardo alla diversa fattispecie degli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - secondo cui la scelta di un'amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l'informativa sotto la soglia di rilevanza comunitaria non è preclusa dal dettato normativo, non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata (in tal senso, cfr. Cons. Stato, V, n. 4533/2008; VI, n. 240/2008; III, n. 2798/2013).

Inoltre, proprio con riferimento ad un'ipotesi analoga a quella in questione (il rilascio di un contributo al di sotto della soglia di rilevanza), il Consiglio di Stato si era già espresso ritenendo che una richiesta di informazioni antimafia fatta alla Prefettura, anche se non obbligatoria, non poteva ritenersi certo illegittima, essendo ciò "coerente con la finalità dell'informativa interdittiva, in quanto volta ad evitare che l'Amministrazione possa avere rapporti contrattuali o anche erogare risorse pubbliche ad imprese, per le quali è stato accertato il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata" (cfr. Cons. Stato, III, n. 3386/2014).

La Sentenza in commento aggiunge un'ulteriore considerazione interessante riferite alle cd. "soglie di valore": esse non possono essere interpretate nel senso che al di sotto delle stesse "vi sarebbe una diminuzione dell'attenzione del legislatore nei confronti del pericolo di condizionamento delle imprese da parte di associazioni criminali, ostativo all'instaurazione di un rapporto con l'amministrazione". Tale interpretazione, infatti, urterebbe contro la ratio della complessiva disciplina in materia e sovvertirebbe il principio che impone di assicurare, in sede interpretativa, effettività e concretezza alla tutela del bene protetto, soprattutto laddove, come avviene per le informazioni antimafia, questo assuma un ruolo assolutamente primario.

Da quanto sopra consegue che per i rapporti "sotto soglia", le acquisizioni delle informazioni antimafia devono ritenersi legittime, sia quando si dia attuazione ad un protocollo di legalità, sia quando questo non sia stato concluso.

Rischio operativo nelle concessioni di costruzione e gestione

La pronuncia in commento si sofferma su uno degli aspetti più interessanti della nuova disciplina introdotta dal Dlgs 50/2016: quello del rischio operativo e delle condizioni per considerare una concessione di costruzione e gestione off balance, ovvero fuori dal bilancio dello Stato.

Infatti, l'art. 3, lettera zz), del Dlgs 50/2016 introduce nell'ordinamento - in recepimento della nuova Direttiva 2014/23/UE - la nozione di cd. "rischio operativo", per tale intendendosi "il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile".

Sempre nell'ambito definitorio, viene anche chiarito che il rischio della domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

La pronuncia in esame offre importanti spunti proprio sui contenuti di tale rischio e, conseguentemente, sui limiti entro i quali l'allocazione dello stesso in capo al concessionario impedisce di porre mano ad una revisione del piano economico finanziario. Nel caso di specie il soggetto concessionario della costruzione e gestione di un'area di servizio autostradale invocava la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile, alla luce di una serie di vicende successive alla stipula dello stesso (la crisi

economico-finanziaria che ha colpito il Paese, l'apertura di un'area di servizio concorrente nelle vicinanze nonché l'entrata in vigore di una normativa che ha liberalizzato la rete distributiva dei carburanti) che avrebbero alterato in maniera irrimediabile l'equilibrio contrattuale.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'applicazione al caso di specie dell'art. 1467 del Codice civile sul presupposto che l'eccessiva onerosità sopravvenuta deve dipendere da avvenimenti straordinari e imprevedibili, non riconducibili al normale rischio contrattuale. Nel caso di specie, invece, l'istituto della concessione di costruzione e gestione, per come delineato dal Dlgs 50/2016, fa sì che debbano ritenersi rientranti nell'alea normale del contratto tutti quegli avvenimenti esterni che comportano fluttuazioni dei ricavi gestionali che, pur essendo significative, non possono tuttavia considerarsi straordinarie in relazione all'andamento del mercato di riferimento e sono prevedibili in un arco temporale di gestione ordinariamente medio-lungo.

In altri termini, secondo la pronuncia in commento, nell'ambito di un contratto di concessione di costruzione e gestione, le condizioni dell'attività di gestione sono destinate quasi in via ordinaria a subire modifiche nel corso del tempo, in relazione a una molteplicità diversificata di eventi, anche in considerazione dell'ampiezza del periodo temporale di riferimento. Per consentire una modifica delle condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario, o addirittura una risoluzione del rapporto contrattuale, le modifiche da prendere in considerazione devono avere portata eccezionale, in relazione alla loro natura, intensità e durata. La valutazione in ordine al ricorrere di tale condizione di eccezionalità deve essere particolarmente attenta e rigorosa, al fine di evitare uno snaturamento del concetto di rischio operativo e, quindi, della stessa nozione di concessione.

QUESITI FISCALI IN MATERIA PROFESSIONALE

A seguito dell'invito, rivolto a un professionista, a esibire la documentazione contabile comprovante i costi sostenuti e dedotti in un determinato anno di imposta, le Entrate contestano la deduzione di alcune spese sostenute per biglietti aerei e ferroviari e per l'uso del taxi, ritenendole non inerenti all'attività svolta.

Ai fini della difesa, è necessario provare l'inerenza dei costi, per esempio dimostrando che i viaggi sono stati effettuati durante i giorni lavorativi. E facendo anche presente che secondo la Cassazione, ai fini della deducibilità, non è necessario che il costo sia stato sostenuto per conseguire un compenso.

A seguito di un controllo, l'ufficio contesta la detrazione dell'Iva al professionista che ha acquistato (con Iva) da una società di costruzione un'abitazione da adibire a studio, senza modificare la destinazione d'uso in ufficio e dunque senza modificare la categoria catastale in A/10.

Fermo restando che è comunque preferibile l'accatastamento dell'immobile strumentale nella categoria A/10, in caso di recupero dell'Iva sull'immobile adibito a studio non accatastato come A/10, occorrerà comunque dimostrare la strumentalità e l'inerenza del bene all'esercizio della propria attività professionale.

In vigore il Regolamento del sistema informativo (Sinp)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre il Dm 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

Il Dm è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

Come previsto dall'art. 8 del Dlgs 81/2008, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quale strumento utile a fornire dati per:

- valutare e programmare gli interventi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- indirizzare le attività di vigilanza.

Attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nel sistema informativo, anche tramite specifici archivi e banche dati unificate, il Sinp mette a disposizione delle amministrazioni coinvolte dati condivisi su: infortuni, malattie professionali, ispezioni, inclusi quelli relativi al personale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e di Polizia.

Il sistema funziona attraverso un portale basato su un'infrastruttura informatica dell'Inail, responsabile della gestione, sicurezza e riservatezza dei dati.

Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'Inail dei dati che costituiscono il flusso informativo del Sinp, assicurando gli standard tecnici stabiliti nel decreto.

Gli enti coinvolti sono: il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Inail.

I dati che vengono inviati riguardano:

- il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali;
- il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
- il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
- il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il quadro degli infortuni verificatisi per ciascun settore.

Controlli di prevenzione incendi per sorgenti di radiazioni mobili

Vigili del Fuoco hanno pubblicato la Nota 11973/2016 in cui vengono fornite indicazioni circa l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per le attività su sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili.

Il Dpr 151/2011 ha inserito nell'elenco delle attività sottoposte ai controlli dei VVF, quelle che ai sensi dell'art 27 del Dlgs 230/1995 risultano soggette a provvedimenti autorizzativi.

In base all'art. 27 Dlgs 230/1995, dunque, devono essere muniti di nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti di radiazioni: gli impianti, gli stabilimenti, gli istituti, i reparti, i gabinetti medici, i laboratori adibiti ad attività comportanti:

- la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie;
- il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti;
- l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

Queste attività, indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono assoggettate all'obbligo di nulla osta. Pertanto dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi.

I VVF chiariscono, inoltre che il buon esito della procedura di prevenzione incendi costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso più siti; che in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA, dovranno essere descritte le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo; che il responsabile della ditte terze presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili è tenuto ad aggiornare frequentemente la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza fissa di sorgenti di radiazioni.

Autorizzazione paesaggistica anche per piccoli fotovoltaici

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -con il Parere prot. n. 7716 del 15.03.2016- ha chiarito come la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del Dm 19.05.2015 che esclude la necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati sia inapplicabile. Riguardo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, l'art. 6, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al Dpr 380/2001, stabilisce che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, solo previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale competente (pertanto allo Sportello unico dell'edilizia o comunque all'ufficio tecnico comunale competente per l'esame delle pratiche edilizie) - tra gli altri - gli interventi di installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, purché al di fuori delle zone classificate "A" ai sensi del Dm 1444/1968 (centri storici).

La previsione in questione discende dall'art. 11, comma 3, del Dlgs 115/2008, a mente del quale "gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di (...) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria (...). In tale caso (...) è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune".

Sempre riguardo ai regimi autorizzativi, l'art. 7-bis, comma 1, del Dlgs 28/2011 - introdotto dal DL 91/2014 (L. 114/2014) prevede che la comunicazione per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili relativa alle attività in edilizia libera venga effettuata utilizzando un apposito modello unico, in seguito approvato con il Dm 19.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2015 (si veda in proposito l'articolo "Il modello unico per piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici".

Il decreto trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Si rammenta che viceversa, per le tipologie impiantistiche

che -pur rientrando tra quelle realizzabili solo previa comunicazione- non soddisfano le condizioni previste dal Dm 19.05.2015, la procedura autorizzativa è quella della comunicazione asseverata, come previsto dal punto 11.9 dell'Allegato al Dm 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Il menzionato Dm 19.05.2015 dispone all'art. 4, comma 3, che l'installazione degli impianti fotovoltaici in questione effettuata tramite la comunicazione delle attività in edilizia libera - purché su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs 42/2004 (Si tratta di ville, giardini e parchi, non costituenti beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza, nonché dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) - non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica.

Tale disposizione pertanto -tramite l'esclusione della necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica per questo tipo di interventi- sembrerebbe introdurre delle deroghe alle ordinarie disposizioni di cui al menzionato Dlgs 42/2004, il quale peraltro dispone all'art. 183, comma 6, che "Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni".

Sul punto è intervenuto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), che con il Parere dell'Ufficio legislativo prot. n. 7716 in data 15.03.2016 ha chiarito come il Dm 19.05.2015 sia oggettivamente fonte normativa inidonea a derogare alle disposizioni del Dlgs 42/2004, e pertanto la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto, non è applicabile. Viceversa, la disposizione da applicare alla fattispecie di cui al menzionato art. 4, comma 3, del Dm 19.05.2015 è quella del Dpr 139/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) - Allegato 1, n. 28 - relativa appunto all'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, fatta eccezione per gli interventi da realizzarsi nelle zone "A" di cui al Dm 1444/1968 e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 42/2004. La disposizione in questione -precisa la nota ministeriale- allorché tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ed eccedano i limiti ivi menzionati - prevede in realtà non già una "liberalizzazione", bensì l'assoggettamento a procedura di autorizzazione

paesaggistica "ordinaria", poiché l'esclusione di tali vincoli dalla semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica conduce non certo all'esclusione di ogni

forma di tutela ma al rafforzamento della stessa mediante per l'appunto l'esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.

Campi elettromagnetici e valori di assorbimento degli edifici

Sulla Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2016 sono state pubblicate con decreto del 5 ottobre 2016 le linee guida relative ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Il gestore adotta fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB nei casi di:

- pareti e coperture con finestre;
- altre aperture di analoga natura.

Le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l'impianto è attivo. Le misurazioni sono volte alla verifica del rispetto dei limiti e quindi alla correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati. L'attività di controllo è a carico del gestore stesso.

Per tener conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:

- 6 dB per pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz;
- 3 dB per pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz.

In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a "finestre aperte", indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta il fattore di attenuazione 0 dB.

Il Gestore, in tal caso, può comunque utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB, motivando opportunamente tale scelta. In tal caso è necessario giustificare, certificare e documentare con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilità.

Per quanto riguarda l'applicazione delle presenti Linee Guida alle pareti con finestra (ConF), cioè una qualunque porzione di parete/copertura di un edificio, in cui siano presenti aperture, il Gestore può utilizzare per l'attenuazione un valore diverso da 0. In tal caso le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale

di propria competenza. È necessario considerare la correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati e verificare il rispetto dei seguenti limiti:


- valore limite di esposizione;
- valore di attenzione;
- obiettivo di qualità, ove applicabili.

L'attenuazione 0 dB (se non indicato diversamente dal gestore secondo quanto stabilito in precedenza) per parete con finestra è da considerare nel calcolo del campo elettromagnetico nelle seguenti aree:

- direttamente in linea di vista con l'antenna;
- per le quali la retta congiungente l'antenna ed un punto posto all'interno dell'edificio non intercetta altro ostacolo se non la suddetta parete con finestre o altre aperture.

Nel caso di pareti senza finestre, per il calcolo del campo elettromagnetico all'interno dell'edificio ad una quota di 1,5 m dal piano di calpestio, qualora la porzione di parete in corrispondenza di un piano di un edificio non abbia aperture, dovrà essere applicata l'attenuazione da parete senza finestra (SF).

L'applicazione dei coefficienti di attenuazione SF, e ConF quando diverso da 0 (ma comunque inferiore a 3 dB), dovrà essere certificata e documentata in modo simile dai gestori al momento della richiesta di parere tramite prospetti e/o documentazione fotografica.



I fattori di attenuazione sopra descritti saranno applicati ai sensi dell'art. 14, c. 8, lettera d) del dl 18 ottobre 2012, n. 179.

In assenza di tali indicazioni gli edifici saranno sempre considerati come provvisti di finestre. In questo caso verrà quindi applicato un fattore di attenuazione pari a 0 dB.

Le linee guida saranno aggiornate con periodicità semestrale con apposito decreto.

L'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere

Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sono contenute nel Dm 9.04.1994, entrato in vigore in data 11.05.1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nella Regola tecnica verticale (RTV) emanata con il Dm 9.08.2016, in vigore dal 22.09.2016 ed inserita nel corpus del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" di cui al Dm 3.08.2015.

Il Dm 9.04.1994, oltre a disposizioni comuni (*Titolo I del Dm 9.04.1994*), tratta:

- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto - Attività di nuova costruzione (*Titolo II, Parte I, del Dm 9.04.1994*);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto - Attività esistenti (*Titolo II, Parte II, del Dm 9.04.1994*);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto (*Titolo III del Dm 9.04.1994*);
- Rifugi alpini (*Titolo IV del Dm 9.04.1994*).

Le disposizioni in oggetto sono state successivamente modificate:

- dal Dm 6.10.2003, (che reca altresì misure alternative al Titolo II, Parte II);
- dal Dm 15.09.2005;
- dal Dm 3.03.2014.

Misure alternative al Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono poi state emanate con il Dm 14.07.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2015 ed in vigore dal 23.08.2015.

* * *

Pagina informativa con tutte le norme tecniche di prevenzione incendi applicabili ad alberghi,

pensioni, motel, villaggi turistici, agriturismi, rifugi alpini, bed & breakfast, campeggi, ecc. Aggiornamento con il Dm 9.08.2016 che ha inserito nel Codice di prevenzione incendi di cui al Dm 3.08.2015 una specifica RTV per alcune di queste attività. Indicazioni su scadenze e norme per l'adeguamento delle strutture esistenti.

Le attività ricettive turistico-alberghiere sono contemplate al n. 66 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del Dpr 1.08.2011, n. 151. Si riporta di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all'adeguamento delle strutture esistenti.

Classificazione delle attività ricettive a fini di prevenzione incendi

Si riporta di seguito la specifica delle categorie in cui è suddivisa l'attività n. 66 ai sensi del menzionato Allegato I del Dpr 151/2011, combinato con la relativa sottoclassificazione [1] specificata dall'Allegato III al Dm 7.08.2012, che disciplina le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare.

Le strutture interessate ai controlli sono:

- alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto;
- strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La classificazione è la seguente:

1 A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto
2 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto
3 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
4 C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Oltre 100 posti letto

Normativa tecnica di prevenzione incendi applicabile

Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sono contenute nel Dm 9.04.1994, entrato in vigore in data 11.05.1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nella Regola tecnica verticale (RTV) emanata con il Dm 9.08.2016, in vigore dal 22.09.2016 ed inserita nel corpus del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" di cui al Dm 3.08.2015. Segue una specifica di dettaglio.

Norma di base (Dm 9.04.1994)

Il Dm 9.04.1994, oltre a disposizioni comuni (*Titolo I del Dm 9.04.1994*), tratta:

- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto - Attività di nuova costruzione (*Titolo II, Parte I*);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto - Attività esistenti (*Titolo II, Parte II*);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto (*Titolo III*);
- Rifugi alpini (*Titolo IV*).

Il Dm in questione è stato in seguito modificato da:

- dal Dm 6.10.2003 (che reca altresì misure alternative al Titolo II, Parte II);
- dal Dm 15.09.2005;
- dal Dm 3.03.2014 (che reca misure specifiche per i rifugi alpini).

Il Dm 9.04.1994 reca anche disposizioni per le attività con meno di 25 posti letto.

Disposizioni alternative per attività con numero di posti da 25 a 50 esistenti al 23.08.2015 (Dm 14.07.2015)

Misure alternative al Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono poi state emanate con il Dm 14.07.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2015 ed in vigore dal 23.08.2015.

Detto provvedimento reca disposizioni applicabili per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal Dm 9.04.1994, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La sua emanazione discende dal DI 30.12.2013, n. 150, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, che ha disposto "Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto."

Peraltro le disposizioni introdotte dal Dm 14.07.2015 si applicano (sempre alle strutture esistenti alla data di

entrata in vigore del decreto), anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. È fatta salva, per il responsabile delle attività, la facoltà di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al Dm 9.04.1994. Pertanto le nuove disposizioni si qualificano come alternative a quelle attualmente contenute nel Dm 9.04.1994, Titolo II - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto - Parte II relativa alle attività esistenti, ovviamente solo con riguardo alle attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Regola tecnica verticale nel codice di prevenzione incendi (Dm 9.08.2016)

Sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23.08.2016 è stato pubblicato il Dm 9.08.2016, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", ed in vigore dal 22.09.2016.

Il provvedimento si applica alle attività in questione (numero 66 dell'Allegato I al Dpr 151/2011, vedi sopra) -fatta eccezione per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta e per i rifugi alpini- in alternativa alle norme sopra menzionate. Con la sua emanazione sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, del Dm 3.08.2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all'Allegato I del medesimo Dm 3.08.2015, nella sezione V (*Regole tecniche verticali*), il capitolo V.5 contenente le norme in oggetto, che contengono anche una specifica sezione relativa alle opere da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25.

Adeguamento antincendio strutture ricettive esistenti

Si ricorda che l'art. 4, comma 2-bis, del DI 30.12.2015, n. 210 (convertito in legge dalla legge 21/2016) ha prorogato fino al 31.12.2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 9.04.1994 (11.05.1994), in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Dm 16.03.2012.

[1] Si ricorda in proposito che la suddivisione in categorie e sottocategorie delle varie attività soggette ai controlli di prevenzione incendi determina la tipologia di procedimento autorizzativo che viene richiesto in caso di avvio dell'attività o modifica della stessa, nonché la frequenza e l'entità dei controlli posti in essere dal Vigili del fuoco.

[2] Per i rifugi alpini occorre fare riferimento al Dm 3.03.2014 (come già specificato, modificativo del Titolo IV del Dm 9.04.1994); per le strutture all'aria aperta occorre fare riferimento al Dm 28.02.2014.

Edifici vincolati, dal Cni il punto sulle competenze degli Ingegneri

VARIE

Con la Circolare n. 818 del 28 ottobre 2016, il Consiglio nazionale degli ingegneri fa il punto sulla dibattuta questione delle competenze professionali in materia di interventi su beni di rilevante carattere storico e artistico (edifici vincolati), a seguito di contatti e della conseguente disponibilità, pervenuta di recente, dal Mibact ad affrontare il tema. Con una nota al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Cni ha richiesto ufficialmente un intervento chiarificatore.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri è dell'avviso "che -restando immutato l'attuale assetto normativo- la strada che con maggiore efficacia può consentire di vedere riconosciuti gli spazi di legittimazione degli Ingegneri civili nel particolare settore degli interventi sugli edifici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") sia, allo stato, in attesa di auspicabili modifiche normative, la definizione ufficiale del complesso delle opere rientranti nel concetto di 'parte tecnica'".

Una serie di sentenze del giudice amministrativo di primo grado -Tar Lazio 30 marzo 2015 n. 4713, Tar Sicilia 29 ottobre 2015 n. 2519, Tar Emilia-Romagna 13

gennaio 2016 n. 36- "partendo dal presupposto che "non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto" giungono a riconoscere uno spazio di intervento alla figura professionale dell'Ingegnere -pur quando si discuta di edifici vincolati- allorché si tratti o di lavori che sono in prevalenza rivolti all'adeguamento impiantistico dell'edificio, oppure di lavorazioni che non incidono e non riguardano i profili estetici e di rilievo culturale dell'edificio."

Questa novità "è stata riconosciuta e fatta propria anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella nota-circolare prot. 11927 del 20.06.2016, inviata a tutti i Funzionari Architetti".

Mediante "una corretta definizione ed individuazione del concetto di "parte tecnica", di competenza dei professionisti Ingegneri, si può pertanto giungere -evidenzia il Consiglio nazionale degli ingegneri- a risultati soddisfacenti e di tutto rilievo nel percorso di riconoscimento del ruolo e della professionalità degli Ingegneri civili e ambientali".

Adduzione acqua, in lingua italiana le UNI EN 1420 e UNI EN 12897

Le commissioni tecniche Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio e Impianti di adduzione acqua hanno pubblicato in lingua italiana le norme UNI EN 1420 e UNI EN 12897 che si occupano: la prima della determinazione dell'odore e del sapore dell'acqua nelle reti di tubazioni nell'ambito dell'influenza dei materiali organici sull'acqua destinata al consumo umano; la seconda norma, invece, riguarda gli scaldacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati indirettamente.

La norma UNI EN 1420 specifica una procedura per ottenere una migrazione d'acqua per determinare l'odore e il sapore su prodotti fatti da materiali organici destinati a venire al contatto con acqua destinata al consumo umano e impiegati in reti di tubazione. Tali

prodotti includono tubi, raccordi, attrezzature ausiliarie e rivestimenti. La norma si applica ai prodotti usati in diverse condizioni per il trasporto, l'immagazzinamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano e acqua impiegata per la realizzazione di acque potabili. La norma specifica un metodo di prova che comprende una serie di procedure.

La norma UNI EN 12897 specifica i requisiti di prestazione e i metodi di prova per scaldacqua ad accumulo in pressione (chiusi), riscaldati indirettamente, di capacità fino a 2.000 l, idonei ad essere collegati ad una adduzione di acqua avente pressione tra 0,05 MPa e 1,0 MPa (0,5 e 10 bar), e dotati di dispositivi di sicurezza e controllo progettati per prevenire temperature di funzionamento maggiori di 95°C dell'acqua potabile stoccata.

Convenzione per consultazione e acquisto delle norme tecniche UNI

Si fa seguito alle Circolari CNI nn. 762 e 769 - rispettivamente del 19 luglio e del 1 agosto 2016 - riguardanti la nuova Convenzione CNI-UNI relativa alla consultazione delle norme tecniche, per comunicare che è stata stipulata in data 20 settembre 2016 una ulteriore Convenzione tra i due enti avente per oggetto la funzione di download delle norme a prezzo agevolato, come preannunciato nelle Circolari precedentemente richiamate. In estrema sintesi si elencano i punti salienti di questo accordo aggiuntivo:

- 1) viene confermata la possibilità di effettuare il download delle norme al prezzo speciale e forfettario di € 15,00 più Iva come di legge per singola norma, esclusivamente in formato pdf, e con apposizione di un watermark su ogni singola pagina;
- 2) per effettuare il download delle norme l'iscritto troverà, nella pagina "I miei abbonamenti" della piattaforma UNI, un secondo abbonamento - che si aggiunge a quello della raccolta completa delle norme UNI in consultazione - avente per oggetto "Convenzione UNI-CNI per acquisto norme";
- 3) le fatture verranno emesse direttamente all'utilizzatore che abbia materialmente effettuato il download;
- 4) i file delle norme saranno disponibili esclusivamente sul dispositivo dell'utilizzatore, con possibilità di un singolo scarico per ogni norma, e saranno utilizzabili nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore e secondo la licenza d'uso UNISore che dovrà necessariamente essere accettata in fase di acquisto;
- 5) per poter scaricare le norme il device dell'utilizzatore dovrà essere dotato di un browser con cookies e javascript abilitati, del plugin File Open e, ovviamente, di Acrobat Reader® per l'apertura dei file pdf;
- 6) in merito al precedente punto, UNI si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le modalità di visualizzazione e download delle norme tecniche al fine di garantire una migliore fruibilità da parte degli utilizzatori ed un'adeguata protezione dei contenuti a tutela dei propri diritti;
- 7) l'utilizzo del servizio potrà avvenire mediante e-mail login e password che consentano di poter associare a questi dati la vera identità dell'utilizzatore, come previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza. I dati verranno mantenuti riservati e messi a disposizione solo e unicamente dell'Autorità Giudiziaria che ne faccia espressa richiesta;
- 8) la licenza d'uso del download è riservata esclusivamente agli Ingegneri iscritti agli Albi professionali degli Ordini territoriali che hanno aderito alla Convenzione CNI-UNI siglata il 15 giugno 2016,

ed avrà pari durata (quindi fino al 31 dicembre 2017); di conseguenza gli Ingegneri iscritti ad Albi di Ordini territoriali che non hanno aderito alla Convenzione CNI-UNI di giugno non potranno abbonarsi né al servizio di consultazione né al servizio di download a prezzi agevolati;

- 9) è categoricamente vietata agli utilizzatori la cessione della licenza e/o la concessione di sublicenze a soggetti terzi;
- 10) l'utilizzatore si impegna inoltre a non scaricare, salvare, stampare, riprodurre, duplicare, copiare a fini di cessione a terzi (anche se non a scopo di lucro) le norme o contenuti di norme tecniche;
- 11) gli Ordini territoriali si impegnano a comunicare esplicitamente ai propri iscritti gli obblighi derivanti dai precedenti punti 8) e 9);
- 12) qualora venga accertata inadempienza nel rispetto delle regole di fruizione del servizio, UNI provvederà all'immediata interruzione del servizio all'utilizzatore inadempiente, riservandosi il diritto di agire nei confronti di questi per il risarcimento del danno;
- 13) si ricorda infine che qualsiasi tentativo di rimozione e/o alterazione, anche parziali, del watermark, nonché di diffusione dei documenti scaricati anche mediante immissione degli stessi su rete telematica e/o social network, rappresenta un reato contro il diritto d'autore.

Si rende noto, inoltre, che il numero di accessi contemporaneo alla funzione di download non è illimitato, ragion per cui in caso di raggiungimento del limite massimo di accessi consentito ci potrebbe essere un'impossibilità di downloading. In questo caso sarà necessario attendere e riprovare in un secondo momento. Per questo motivo è importante che l'accesso al profilo download venga effettuato solo ed unicamente per il tempo necessario allo scarico delle norme, e non per effettuare anche la consultazione (che invece può essere eseguita illimitatamente tramite il profilo di consultazione, per intendere quello per il quale ognuno paga la quota di € 50,00 + Iva fino al 31.12.2017), né tantomeno ci si dimentichi il profilo aperto senza effettuare il logout. La nuova conformazione degli accordi con UNI richiede un adeguamento della piattaforma informatica, che entrerà a regime il 20 ottobre 2016, data a partire dalla quale il sistema sarà pienamente operativo. Le credenziali e le modalità di consultazione e download operative con la vecchia convenzione cessano definitivamente. Anche le norme scaricate in passato su proprio device non saranno più consultabili. In allegato alla presente circolare si invia un manuale operativo redatto da UNI che potrà agevolare i nostri iscritti nell'utilizzo della funzione di download.

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Cislino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino